

Numero 63409 di Repertorio

Numero 17394 di Raccolta

**APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA
"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI OTRICOLI"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre
10/12/2014

In Otricoli, via della Valle n.29-33,
alle ore diciotto

innanzi a me dott. Gian Luca Pasqualini, Notaio residente in Terni ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente il signor:

- TELLONI Franco, nato ad Otricoli il 10 febbraio 1959, residente ad Otricoli, Strada di Cerquacupa n.46, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI AGRICOLTORI DI OTRICOLI", con sede in Otricoli (TR), via della Valle n.33, C.F.= 93000600556, costituita ai sensi della Legge 15.4.1886 n.3818 (serie 3^), con atto ai rogiti notaio Annibale Foglietti già di Amelia del 2.2.1904 Rep.n.925 (registrato ad Amelia il 12.2.1904 al n.193, vol.36), in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto sociale.

Il comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, in forza dei poteri attribuitigli dal vigente Statuto mi chiede di redigere il verbale in forma pubblica dell'Assemblea sociale della predetta "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI AGRICOLTORI DI OTRICOLI"; assemblea convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo Statuto sociale in conformità alle disposizioni di cui alla legge n.179/2012.

Avendo io notaio aderito alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norme di legge e di Statuto, il comparente signor TELLONI Franco. Il Presidente dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti dichiara che:

- la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di Statuto in prima convocazione il giorno 9.12.2014 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione in data odierna alle ore 17,30;

- in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum deliberativo;

- nella odierna riunione sono invece presenti in proprio e a mezzo di deleghe che rimarranno conservate agli atti della presente assemblea, numero 80 (ottanta) sul totale di 117 (centodiciassette), pari al sessantotto per cento dei soci regolarmente iscritti nel Registro dei soci, come risulta dal foglio presenze che, previa vidimazione del Comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- sono qui presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e precisamente oltre al Presidente, i signori:

.Pietrangeli Giampiero, Vice-Presidente e Tesoriere;

.Galliani Valerio, Segretario;

.Accettone Francesco, Consigliere;

.Becchetti Antonio, Consigliere;

.Binnella Fabrizio, Consigliere;

.Liti Renato, Consigliere;

32/12/2014
17328
AT

- pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di Statuto e quindi idonea a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente passando immediatamente ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno espone quanto segue:

"Sono trascorsi 115 anni, da quell'8 ottobre 1899, quando illustri cittadini di Otricoli si riunirono presso la Sala Comunale e formarono un Comitato Promotore composto dai Signori: Birelli Arcangelo, Papi Gioacchino, Polimanti Luigi, Del Sole Carlo, Pierdonati Ilario e Diluvio Giuseppe, i quali ebbero l'illuminata idea di formare nella nostra cittadina una Società di Mutuo Soccorso fra agricoltori. Tale Società, come sancito nell'art. 2 del suo statuto, avrebbe avuto come scopo la fratellanza, il mutuo soccorso, l'istruzione, il benessere dei suoi membri, la beneficenza "per quanto lo comportano le sue finanze", escludendo in modo assoluto la trattazione di questioni politiche.

Numerose furono subito le adesioni degli agricoltori otricolani che per cinque anni, attraverso deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci migliorarono, abrogarono e proposero ogni articolo dello statuto, fino a che il 2 febbraio 1904, sotto la Presidenza del Signor Nestore Antonini, fu, come si legge dal verbale, "valutata la necessità che questa società, onde meglio tutelare i propri interessi, venga riconosciuta a norma di tutte le leggi vigenti, per ottenere una più valida garanzia in via amministrativa" e venne incaricato per la redazione dell'atto costitutivo e la legalizzazione della Società il Notaio Signor Annibale Foglietti di Amelia.

Lo Statuto della Società di Mutuo Soccorso fra gli agricoltori di Otricoli fu redatto sotto l'osservanza della legge del 15 aprile 1886 n. 3818, allo scopo di assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, d'impotenza al lavoro e di vecchiaia. Composto in totale da 98 articoli e 11 titoli, seppur potrebbe sembrare agli occhi odierni "sorpasato" o desueto, racchiude tuttavia interessanti spunti di riflessione circa l'organizzazione dei suoi membri nel sancire in maniera ligia le reciproche tutele in materia di sanità, di infortunio sul lavoro, di assistenza gratuita in caso di grave malattia, con particolare chiarezza sulle regole da rispettare affinché i componenti potessero continuare a farne parte.

Rispettosi del valore storico e sociale di quella iniziativa nata nel nostro Comune sul finire dell'Ottocento, ci ritroviamo a distanza di oltre un secolo nei locali costruiti nel 1914 con il sacrificio e con il lavoro dei vecchi soci, a rinnovare i sani valori tramandati con l'intento di ri-attualizzarli con l'approvazione del nuovo Statuto.

Tale atto viene redatto seguendo le ultime disposizioni normative contenute nel Decreto Legge n. 179/2012 che ha riformato in parte la già citata legge 3818 del 1886, al fine di venire incontro alle esigenze attuali dei cittadini che volessero entrare ed aderire come soci nelle società di mutuo soccorso.

Questo nuovo Statuto permetterà, promuovendo i valori sociali suoi propri e in continuità col passato, di far conoscere questa nostra Società e farne prendere parte anche alle generazioni attuali e future. In forza di questo nuovo Statuto la nostra Associazione prenderà a partire dalla data odierna la nuova denominazione di "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DI OTRICOLI", più brevemente "SMS OTRICOLI".

Terminata la sua relazione il Presidente passa ad esporre in i punti più

rilevanti del nuovo Statuto composto di numero ventitre articoli, precisando, preliminarmente, che detto Statuto è comunque rimasto depositato presso la sede sociale nei giorni precedenti la presente assemblea, affinché tutti i soci potessero prenderne esatta conoscenza ed eventualmente proporre modifiche od integrazioni.

Terminata l'esposizione dell'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione. A seguito dell'intervento di alcuni associati che hanno richiesto spiegazioni sull'argomento all'ordine del giorno il Presidente quindi mette ai voti la proposta di approvazione del nuovo Statuto sociale.

L'Assemblea quindi con voto espresso e palese, con un solo astenuto nella persona di Pagliaro Nazzareno delibera di approvare il nuovo Statuto della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI OTRICOLI" che, previa vidimazione del Comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da trattare la seduta è sciolta alle ore diciotto e cinquantacinque minuti.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società di Mutuo Soccorso di Otricoli.

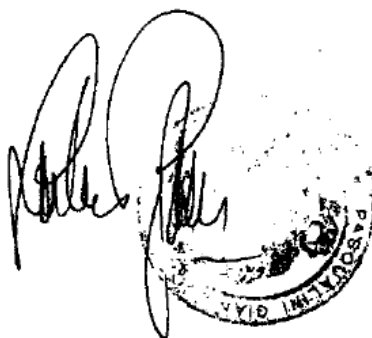
Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, ne ho dato lettura al comparente il quale lo approva e quindi lo sottoscrive con me notaio in calce e a margine del foglio intermedio e nell'allegato. Consta questo atto di due fogli per pagine sette e sin qui della ottava. Sottoscritto alle ore diciannove.

F.to Telsoni Franco

F.to Dott. GIAN LUCA PASQUALINI Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso *di foto*
Terni, 12/1/2015

A handwritten signature in dark ink, likely of the notary Gian Luca Pasqualini, is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "PASQUALINI" and "NOTAIO" around a central emblem.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OTRICOLI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Otricoli una Società di Mutuo Soccorso con denominazione Società di Mutuo Soccorso di Otricoli più brevemente denominata SMS Otricoli.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

La SMS Otricoli ha sede legale in Otricoli Via della Valle 33. La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La SMS Otricoli può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SMS Otricoli ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS Otricoli ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infirmità, invalidità e malattia;

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in

Allegato "B"
Rep.n.63409
Rac.n.17394

condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni;

- promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare da parte del Consiglio di Amministrazione e successiva ratifica in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

Art.6 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statuari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società versando contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

Essi non possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto. In considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art.7 - Soci benemeriti

Sono soci benemeriti coloro che hanno beneficiato ed hanno contribuito con un valido appoggio al progresso della SMS di Otricoli.

Devono essere acclamati, dietro proposta del Presidente, da almeno i tre quarti dei soci presenti ad una Assemblea degli stessi.

Art. 8 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento.

Art. 9 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 10 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) comportamenti del Socio dannosi e deprecabili in genere per la SMS

Otricoli;

d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 11 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove costituito.

Art. 12 - Assemblea generale dei Soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvare il rendiconto economico annuale;
- b) eleggere il Consiglio di amministrazione;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- e) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per

lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 14 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 5 a un massimo di 11 consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per quattro esercizi: sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 16 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS Otricoli, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 del codice civile, la Società procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo

di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o da quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni..

Art. 21 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 23 - Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni relative alle società cooperative.

Fatto in Roma il 15/11/1988

Firma del Notaio **GIAN LUCA PASQUALINI** Notaio